



ALLEGATO

**CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione
con risoluzione 44/25 dell'Assemblea generale
il 20 novembre 1989
entrata in vigore il 2 settembre 1990, ai sensi dell'art. 49 *

Preambolo

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Considerando che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito, nella Carta, la loro fiducia nei diritti umani fondamentali e nella dignità e nel valore della persona umana, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita in una più ampia libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e concordato che ad ognuno sono riconosciuti tutti i diritti e le libertà ivi enunciati, senza distinzioni di alcun tipo, come la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro tipo, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altro *status*,

Ricordando che, nella Dichiarazione universale dei diritti umani, le Nazioni Unite hanno proclamato che le persone di minore età hanno diritto a cure e assistenza particolari,

* Traduzione dall'inglese a cura di Alessandra Bernardon ed Ester di Napoli, Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.



Convinti che la famiglia, in quanto gruppo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare delle persone di minore età, dovrebbe ricevere la protezione e l'assistenza necessarie affinché possa assumersi pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,

Riconoscendo che la persona di minore età, per lo sviluppo completo e armonioso della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,

Considerando che la persona di minore età dovrebbe essere pienamente preparata a vivere una vita individuale nella società e cresciuta nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di estendere particolare attenzione alla persona di minore età è stata affermata nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'art. 10) e negli statuti e strumenti pertinenti di agenzie specializzate e organizzazioni internazionali che si occupano del benessere delle persone di minore età,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo, "il bambino, a causa della sua immaturità fisica e mentale, ha bisogno di garanzie e cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",

Ricordando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione e al benessere dei fanciulli, con particolare riferimento al collocamento familiare e all'adozione a livello nazionale e internazionale; le regole minime standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (le regole di Pechino); e la Dichiarazione sulla protezione di donne e bambini in situazioni di emergenza e conflitti armati,

Riconoscendo che, in tutti i Paesi del mondo, ci sono persone di minore età



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

**La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione**

che vivono in condizioni particolarmente difficili e che necessitano di speciale considerazione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso della persona di minore età,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare le condizioni di vita delle persone di minore età in ogni Paese, in particolare in quelli in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, per persona di minore età si intende ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni salvo che, ai sensi della legge applicabile, la maggiore età sia raggiunta prima.

Articolo 2

1. Gli Stati parte devono rispettare e assicurare i diritti stabiliti nella presente Convenzione ad ogni persona di minore età nella propria giurisdizione senza discriminazioni di alcun tipo, indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall'opinione politica o di altro tipo, dall'origine nazionale, etnica o sociale, dalla proprietà, dalla disabilità, dalla nascita o altro *status* della persona di minore età o del genitore o del tutore legale.

2. Gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate per assicurare che la persona di minore età sia protetta da ogni forma di discriminazione o punizione sulla base dello *status*, delle attività, delle opinioni espresse o delle convinzioni dei suoi genitori, tutori legali o familiari.



Articolo 3

1. In tutte le azioni riguardanti le persone di minore età, intraprese da istituzioni di assistenza sociale pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative od organi legislativi, l'interesse superiore della persona di minore età (*best interests of the child*) deve essere considerato preminente.

2. Gli Stati parte si impegnano a garantire alla persona di minore età la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, tenendo conto dei diritti e doveri dei genitori, tutori legali o altre persone legalmente responsabili e, a tal fine, devono adottare tutte le misure legislative e amministrative appropriate.

3. Gli Stati parte devono assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili dell'assistenza o della protezione delle persone di minore età si conformino agli *standard* stabiliti dalle autorità competenti, in particolare con riferimento alla sicurezza, alla salute, al numero e all'idoneità del personale, nonché con riferimento ad un controllo competente.

Articolo 4

Gli Stati parte devono adottare tutte le misure legislative, amministrative e ogni altra misura appropriata per l'attuazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Per quanto riguarda i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parte devono adottare tali misure fino al massimo delle loro risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parte devono rispettare le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della comunità secondo quanto previsto dagli usi locali, dei tutori legali o di altre persone legalmente responsabili della persona di minore età, volti a fornire, compatibilmente con le sue capacità in evoluzione, direzione e guida adeguate nell'esercizio, da parte della persona di minore età, dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.



Articolo 6

1. Gli Stati parte riconoscono ad ogni persona di minore età il diritto alla vita.
2. Gli Stati parte devono assicurare nella massima misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo della persona di minore età.

Articolo 7

1. La persona di minore età deve essere registrata immediatamente dopo la nascita e deve avere il diritto, dalla nascita, a un nome, deve avere il diritto di acquisire una nazionalità e, per quanto possibile, il diritto di conoscere e di ricevere cure dai propri genitori.
2. Gli Stati parte devono assicurare l'attuazione di questi diritti in conformità con la propria legislazione nazionale e gli obblighi derivanti dai pertinenti strumenti internazionali in questo campo, in particolare laddove la persona di minore età sarebbe altrimenti apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parte si impegnano a rispettare il diritto della persona di minore età di conservare la sua identità, inclusi nazionalità, nome e relazioni familiari come riconosciuto dalla legge senza interferenze illecite.
2. Laddove la persona di minore età sia illegalmente privata di alcuni o di tutti gli elementi della propria identità, gli Stati parte devono fornire assistenza e protezione adeguate, al fine di ristabilirne rapidamente l'identità.

Articolo 9

1. Gli Stati parte devono assicurare che la persona di minore non sia separata dai suoi genitori contro la loro volontà, salvo che le autorità competenti soggette al controllo giurisdizionale stabiliscano, in conformità con la legge e le procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse superiore della persona di minore età. Tale determinazione può essere necessaria in un caso particolare come quello di abuso o abbandono della persona



di minore età da parte dei genitori, o nel caso in cui i genitori vivano separatamente e debba essere presa una decisione in merito al luogo di residenza della persona di minore età.

2. In tutti i procedimenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al procedimento e di far conoscere le proprie opinioni.

3. Gli Stati parte devono rispettare il diritto della persona di minore età separata da uno o entrambi i genitori di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore della persona di minore età.

4. Qualora tale separazione derivi da qualsiasi azione avviata da uno Stato parte, come la privazione della libertà, la detenzione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte derivante da qualsiasi causa mentre la persona è in custodia dello Stato) di uno o entrambi i genitori o della persona di minore età, tale Stato parte deve, su richiesta, fornire ai genitori, alla persona di minore età o, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trova il/i membro/i assente/i della famiglia, a meno che tali informazioni non siano dannose per il benessere della persona di minore età. Gli Stati parte devono assicurare inoltre che la presentazione di tale richiesta non comporti di per sé conseguenze negative per la/e persona/e interessata/e.

Articolo 10

1. Conformemente all'obbligo degli Stati parte di cui all'art. 9, par. 1, le richieste, da parte di una persona di minore età o dei suoi genitori, per entrare o uscire da uno Stato parte ai fini del ricongiungimento familiare, devono essere trattate dagli Stati parte in modo positivo, umano e rapido. Gli Stati parte devono assicurare inoltre che la presentazione di tale richiesta non comporti conseguenze negative per i richiedenti e per i loro familiari.

2. La persona di minore età i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere regolarmente, salvo in circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. A tal fine e in conformità



con l'obbligo degli Stati parte di cui all'art. 9, par. 1, gli Stati parte devono rispettare il diritto della persona di minore età e dei suoi genitori di lasciare qualsiasi Paese, incluso il loro, e di entrare nel proprio Paese. Il diritto di lasciare qualsiasi Paese deve essere soggetto solo alle restrizioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute pubblica o la morale o i diritti e le libertà altrui e che siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parte devono adottare misure per combattere il trasferimento e il mancato ritorno illecito di persone di minore età all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parte devono promuovere la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parte devono assicurare alla persona di minore età capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in tutte le questioni che la riguardano, dando a tali opinioni il giusto peso secondo la sua età e maturità.
2. A tal fine, la persona di minore età deve avere, in particolare, la possibilità di essere ascoltata in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che la riguardano, direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, compatibilmente con le norme procedurali nazionali.

Articolo 13

1. La persona di minore età deve avere il diritto alla libertà di espressione; tale diritto deve includere la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee di ogni tipo, indipendentemente dalle frontiere, oralmente, per iscritto o in forma stampata, in forma d'arte o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione di sua scelta.
2. L'esercizio di tale diritto può essere soggetto a determinate restrizioni, che



devono essere solo quelle previste dalla legge e necessarie:

- (a) per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui; o
- (b) per la protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della morale.

Articolo 14

1. Gli Stati parte devono rispettare il diritto della persona di minore età alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
2. Gli Stati parte devono rispettare i diritti e i doveri dei genitori e, ove applicabile, dei tutori legali, di guidare la persona di minore età nell'esercizio del suo diritto compatibilmente con le sue capacità in evoluzione.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni personali può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la salute pubblica o la morale o i diritti e le libertà fondamentali altrui.

Articolo 15

1. Gli Stati parte riconoscono i diritti della persona di minore età alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
2. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o pubblica, dell'ordine pubblico, della protezione della salute pubblica o della morale o della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessuna persona di minore età deve essere soggetta a interferenze arbitrarie o illecite nella propria *privacy*, famiglia, domicilio o corrispondenza, né ad attacchi illeciti al proprio onore e reputazione.



2. La persona di minore età ha il diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 17

Gli Stati parte riconoscono l'importante funzione svolta dai *mass media* e devono assicurare che la persona di minore età abbia accesso a informazioni e materiale provenienti da fonti nazionali e internazionali, in particolare quelle volte alla promozione del suo benessere sociale, spirituale e morale e della salute fisica e mentale.

A tal fine, gli Stati parte devono:

- (a) incoraggiare i *mass media* a diffondere informazioni e materiale di beneficio sociale e culturale per la persona di minore età e conformemente allo spirito dell'art. 29;
- (b) incoraggiare la cooperazione internazionale nella produzione, nello scambio e nella diffusione di tali informazioni e materiale provenienti da fonti culturali nazionali e internazionali;
- (c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per persone di minore età;
- (d) incoraggiare i *mass media* a tenere particolarmente conto delle esigenze linguistiche della persona di minore età appartenente a una minoranza o autoctona;
- (e) incoraggiare lo sviluppo di linee guida appropriate per la protezione della persona di minore età da informazioni e materiale che pregiudichino il suo benessere, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parte devono adoperarsi al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno responsabilità comuni per l'educazione e lo sviluppo della persona di minore età. I genitori o, a seconda dei casi, i tutori legali, hanno la responsabilità primaria per l'e-



ducazione e lo sviluppo della persona di minore età. La loro preoccupazione principale sarà l'interesse superiore della persona di minore età.

2. Allo scopo di garantire e promuovere i diritti stabiliti nella presente Convenzione, gli Stati parte devono fornire un'adeguata assistenza ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio delle loro responsabilità nella crescita delle persone di minore età e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni, strutture e servizi per la cura delle persone di minore età.

3. Gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate per garantire che i figli minorenni di genitori lavoratori abbiano il diritto di beneficiare di servizi e strutture di assistenza all'infanzia ai quali abbiano diritto.

Articolo 19

1. Gli Stati parte devono adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative appropriate per proteggere la persona di minore età da ogni forma di violenza fisica o mentale, lesione o abuso, abbandono o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale, mentre è sotto la responsabilità dei genitore/i, dei tutore/i legali o di qualsiasi altra persona.

2. Tali misure di protezione dovrebbero, se del caso, includere procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali volti al sostegno necessario alla persona di minore età e a coloro che ne hanno la cura, nonché procedure per altre forme di prevenzione e per l'identificazione, la segnalazione, la presa in carico, l'indagine, il trattamento e i seguiti di casi di maltrattamento nei confronti delle persone di minore età sin qui descritti e, se del caso, per il coinvolgimento giudiziario.

Articolo 20

1. La persona di minore età temporaneamente o permanentemente privata del proprio ambiente familiare, o alla quale, nel suo interesse superiore, non possa essere concesso di rimanere in tale ambiente, deve avere il diritto a protezione e assistenza speciale da parte dello Stato.

2. Gli Stati parte, in conformità con le proprie leggi nazionali, devono garan-



tire a tale persona di minore età forme alternative di cura.

3. Tale cura potrebbe includere, tra l'altro, l'affidamento, la *kafala* di diritto islamico, l'adozione o, se necessario, il collocamento in istituti adatti alla cura delle persone di minore età. Si deve tenere debitamente conto dell'opportunità di continuità nell'educazione della persona di minore età e del suo *background* etnico, religioso, culturale e linguistico.

Articolo 21

Gli Stati parte che riconoscono e/o autorizzano il sistema di adozione devono garantire che l'interesse superiore della persona di minore età sia considerato preminente e devono:

(a) Garantire che l'adozione della persona di minore età sia autorizzata solo dalle autorità competenti che stabiliscono, in conformità con la legge e le procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e attendibili, che l'adozione sia consentita in considerazione dello *status* della persona di minore età nei confronti dei genitori, parenti e tutori legali e che, se necessario, le persone interessate abbiano dato il loro consenso informato all'adozione sulla base della consulenza laddove necessaria;

(b) Riconoscere che l'adozione internazionale possa essere considerata come un mezzo alternativo di cura della persona di minore età, nel caso in cui la stessa non possa essere collocata in una famiglia affidataria o adottiva o non possa altrimenti trovare un'assistenza adeguata nel suo Paese di origine;

(c) Garantire che la persona di minore età interessata dall'adozione internazionale abbia garanzie e *standard* equivalenti a quelli esistenti in caso di adozione nazionale;

(d) Adottare tutte le misure appropriate per garantire che, nel contesto dell'adozione internazionale, il collocamento non comporti un guadagno finanziario improprio per coloro che vi sono coinvolti;

(e) Promuovere, se del caso, gli obiettivi del presente articolo concludendo accordi o intese bilaterali o multilaterali e adoperarsi, in tale ambito, per ga-



rantire che il collocamento della persona di minore età in un altro Paese sia effettuato da autorità o organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parte devono adottare le misure appropriate per assicurare che una persona di minore età richiedente lo *status* di rifugiato o che sia considerata rifugiata in conformità con il diritto internazionale o nazionale e le procedure applicabili, sia essa non accompagnata o accompagnata dai suoi genitori o da qualsiasi altra persona, riceva un'adeguata protezione e assistenza umanitaria nel godimento dei diritti applicabili sanciti nella presente Convenzione e in altri strumenti internazionali in tema di diritti umani o umanitari di cui tali Stati sono parte.

2. A tal fine, gli Stati parte devono fornire, secondo quanto ritenuto opportuno, la cooperazione in tutti gli sforzi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che cooperano con le Nazioni Unite per proteggere e assistere tale persona di minore età e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi persona di minore età rifugiata al fine di ottenere le informazioni necessarie per il ricongiungimento con la sua famiglia. Nei casi in cui non sia possibile rintracciare genitori o altri membri della famiglia, alla persona di minore età deve essere garantita la stessa protezione di qualsiasi altra persona di minore età permanentemente o temporaneamente privata del proprio ambiente familiare per qualsiasi motivo, come stabilito nella presente Convenzione.

Articolo 23

1. Gli Stati parte riconoscono che una persona di minore età con disabilità mentale o fisica dovrebbe godere di una vita piena e dignitosa, in condizioni che le garantiscano dignità, ne promuovano l'autosufficienza e ne facilitino la partecipazione attiva alla comunità.

2. Gli Stati parte riconoscono il diritto della persona di minore età con disabilità di ricevere cure speciali e devono incoraggiare e assicurare, in base alle risorse disponibili, l'estensione dell'assistenza per la quale sia stata presentata domanda e che sia appropriata alle condizioni della persona di minore età



e dei genitori o delle altre persone che se ne prendono cura, alla persona di minore età avente diritto e a chi è responsabile della sua cura.

3. Riconoscendo le esigenze specifiche di una persona di minore età con disabilità, l'assistenza estesa conformemente al paragrafo 2 del presente articolo deve essere fornita gratuitamente, se possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei genitori o delle altre persone che se ne prendono cura e deve essere idonea a garantire che la persona di minore età con disabilità abbia un accesso effettivo e riceva educazione, formazione, servizi di assistenza sanitaria, servizi di riabilitazione, preparazione all'impiego e opportunità ricreative in modo tale da consentire alla persona di minore età di raggiungere la massima integrazione sociale e lo sviluppo individuale possibili, compreso il suo sviluppo culturale e spirituale.

4. Gli Stati parte devono promuovere, nello spirito della cooperazione internazionale, lo scambio di informazioni appropriate nel campo della prevenzione sanitaria e del trattamento medico, psicologico e funzionale delle persone di minore età con disabilità, compresa la diffusione e l'accesso alle informazioni relative ai metodi di riabilitazione, educazione e servizi professionali, con l'obiettivo di consentire agli Stati parte di migliorare le proprie capacità e competenze e di ampliare la propria esperienza in questi settori. A tale proposito, si deve prestare particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto della persona di minore età al godimento del più alto livello di salute possibile e a strutture per il trattamento delle malattie e per la riabilitazione. Gli Stati parte si devono adoperare affinché nessuna persona di minore età sia privata del proprio diritto di accesso a tali servizi di assistenza sanitaria.

2. Gli Stati parte devono perseguire la piena attuazione di questo diritto e, in particolare, devono adottare le misure appropriate al fine di:

(a) Ridurre la mortalità neonatale e infantile;



(b) Assicurare a tutte le persone di minore età l'assistenza medica e sanitaria necessarie, con particolare attenzione allo sviluppo dell'assistenza sanitaria primaria;

(c) Combattere le malattie e la malnutrizione, anche nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria, attraverso, tra l'altro, l'applicazione di tecnologie facilmente accessibili e la fornitura di cibi nutrienti adeguati e acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento ambientale;

(d) Assicurare alle madri un'adeguata assistenza sanitaria prenatale e postnatale;

(e) Garantire che tutti i segmenti della società, in particolare genitori e figli, siano informati, abbiano accesso all'educazione e siano supportati nell'uso delle conoscenze di base su salute e alimentazione delle persone di minore età, vantaggi dell'allattamento al seno, igiene e risanamento ambientale e prevenzione degli incidenti;

(f) Sviluppare prevenzione sanitaria, orientamento per i genitori e formazione e servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parte devono adottare tutte le misure efficaci e appropriate al fine di abolire le pratiche tradizionali che pregiudicano la salute delle persone di minore età.

4. Gli Stati parte si impegnano a promuovere e incoraggiare la cooperazione internazionale al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tale proposito, si deve prestare particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo

Articolo 25

Gli Stati parte riconoscono alla persona di minore età collocata dalle autorità competenti a fini di cura, protezione o trattamento della propria salute fisica o mentale, il diritto a una revisione periodica del trattamento fornitole e di tutte le altre circostanze rilevanti al suo collocamento.



Articolo 26

1. Gli Stati parte devono riconoscere ad ogni persona di minore età il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e devono adottare le misure necessarie per raggiungere la piena realizzazione di questo diritto in conformità con la propria legislazione nazionale.

2. I benefici dovrebbero, eventualmente, essere garantiti tenendo conto delle risorse e delle situazioni della persona di minore età e delle persone responsabili per il suo mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente alla domanda di prestazione presentata dalla persona di minore età o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto di ogni persona di minore età ad un tenore di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Il/i genitore/i o le altre persone responsabili per la persona di minore età hanno la responsabilità primaria di garantire, nell'ambito delle proprie competenze e capacità finanziarie, le condizioni di vita necessarie per lo sviluppo della persona di minore età.

3. Gli Stati parte, in conformità con le condizioni nazionali e con i loro mezzi, devono adottare le misure appropriate per aiutare i genitori e le altre persone responsabili per la persona di minore età al fine di attuare questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire assistenza materiale e programmi di supporto, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, l'abbigliamento e l'alloggio.

4. Gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate per garantire il recupero del mantenimento in favore della persona di minore età dai genitori o da altre persone che ne hanno la responsabilità finanziaria, sia all'interno dello Stato parte sia dall'estero. In particolare, quando la persona che ha la responsabilità finanziaria della persona di minore età vive in uno Stato diverso da quello della persona di minore età, gli Stati parte devono promuovere



l'adesione ad accordi internazionali o la conclusione di tali accordi, nonché la stipula di altri accordi appropriati.

Articolo 28

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto all'educazione della persona di minore età e, al fine di garantire l'efficacia di tale diritto progressivamente e sulla base delle pari opportunità, devono, in particolare:

- (a) Rendere l'educazione primaria obbligatoria e gratuita per tutti;
- (b) Incoraggiare lo sviluppo di diverse forme di educazione secondaria, compresa l'educazione generale e professionale, renderle disponibili e accessibili a tutte le persone di minore età e adottare misure adeguate come l'introduzione dell'educazione gratuita e l'offerta di assistenza finanziaria in caso di necessità;
- (c) Rendere l'educazione superiore accessibile a tutti in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo appropriato;
- (d) Rendere le informazioni e gli orientamenti educativi e professionali disponibili e accessibili a tutte le persone di minore età;
- (e) Adottare misure per incoraggiare la frequenza regolare nelle scuole e la riduzione dei tassi di abbandono scolastico.

2. Gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate per assicurare che la disciplina scolastica sia amministrata in modo coerente con la dignità umana della persona di minore età e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parte devono promuovere e incoraggiare la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo in tutto il mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai moderni metodi di insegnamento. A tale proposito, si deve prestare particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.



Articolo 29

1. Gli Stati parte concordano che l'educazione della persona di minore età deve essere diretta a:

(a) Lo sviluppo della personalità, dei talenti e delle capacità mentali e fisiche della persona di minore età, sino alle loro massime potenzialità;

(b) Lo sviluppo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;

(c) Lo sviluppo del rispetto per i genitori della persona di minore età, per la sua identità culturale, la sua lingua e i suoi valori, per i valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese da cui possa originare e per le civiltà diverse dalla sua;

(d) La preparazione della persona di minore età ad una vita responsabile in una società libera, nello spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza dei sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e tra le persone di origine autoctona;

(e) Lo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale.

2. Nessuna parte del presente articolo o dell'art. 28 deve essere interpretata in modo da interferire con la libertà delle persone e degli organismi di istituire e dirigere istituzioni educative, sempre nel rispetto del principio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ai requisiti che l'educazione impartita in tali istituti deve essere conforme agli *standard* minimi che possono essere stabiliti dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine indigena, ad una persona di minore età appartenente a tale minoranza o che è indigena non deve essere negato il diritto, in comunità con altri membri del suo gruppo, di godere della propria cultura, di professare e praticare la propria religione o di usare la propria lingua.



Articolo 31

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto della persona di minore età al riposo e al tempo libero, il diritto di impegnarsi in attività ludiche e ricreative adeguate alla sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.

2. Gli Stati parte devono rispettare e promuovere il diritto della persona di minore età di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e devono incoraggiare l'organizzazione, in condizioni adeguate e di uguaglianza, di attività culturali, artistiche, ricreative.

Articolo 32

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto della persona di minore età di essere protetta dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o interferire con la sua educazione o essere dannoso per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parte devono adottare misure legislative, amministrative, sociali ed educative volte ad assicurare l'attuazione del presente articolo. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parte devono in particolare:

(a) Prevedere un'età minima o più età minime per l'ammissione al lavoro;

(b) Prevedere un'adeguata regolamentazione degli orari e delle condizioni di lavoro;

(c) Prevedere adeguate pene o altre sanzioni per garantire l'effettiva applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative, per proteggere le persone di minore età dall'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope come defini-



to nei trattati internazionali pertinenti e per impedire l'utilizzo delle persone di minore età nella produzione illecita e traffico di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parte si impegnano a proteggere la persona di minore età da ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. A tal fine, gli Stati parte devono, in particolare, adottare tutte le misure nazionali, bilaterali e multilaterali appropriate per prevenire:

- (a) L'incitamento o la coercizione della persona di minore età a qualsiasi attività sessuale illecita;
- (b) Lo sfruttamento di persone di minore età nella prostituzione o altre pratiche sessuali illecite;
- (c) Lo sfruttamento di persone di minore età in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35

Gli Stati parte devono adottare tutte le misure nazionali, bilaterali e multilaterali appropriate per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di persone di minore età per qualsiasi scopo o in qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parte devono proteggere la persona di minore età da ogni altra forma di sfruttamento che pregiudichi qualsiasi aspetto del suo benessere.

Articolo 37

Gli Stati parte devono assicurare che:

- (a) Nessuna persona di minore età sia sottoposta a tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Né la pena capitale né l'ergastolo senza possibilità di liberazione devono essere irrogati per reati commessi da persone di età inferiore ai diciotto anni;



(b) Nessuna persona di minore età sia privata della propria libertà illecitamente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'incarcerazione di una persona di minore età devono essere conformi alla legge e devono essere utilizzati solo come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo appropriato più breve;

(c) Ogni persona di minore età privata della libertà deve essere trattata con umanità e rispetto per la dignità intrinseca della persona umana e in un modo che tenga conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni persona di minore età privata della libertà deve essere separata dagli adulti a meno che ciò non sia considerato nel suo superiore interesse e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso corrispondenza e visite, salvo circostanze eccezionali;

(d) Ogni persona di minore età privata della libertà deve avere diritto al tempestivo accesso all'assistenza legale e ad altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della privazione della libertà davanti a un tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e ad una decisione tempestiva su tale azione.

Articolo 38

1. Gli Stati parte si impegnano a rispettare e garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei conflitti armati che sono rilevanti per la persona di minore età.

2. Gli Stati parte devono adottare tutte le misure possibili per garantire che le persone che non hanno compiuto l'età di quindici anni non prendano parte direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parte devono astenersi dal reclutare qualsiasi persona che non abbia raggiunto l'età di quindici anni nelle proprie forze armate. Nel reclutare persone che hanno raggiunto l'età di quindici anni ma che non hanno raggiunto l'età di diciotto anni, gli Stati parte devono adoperarsi per dare priorità a coloro che hanno l'età maggiore.

4. In conformità con i loro obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario di proteggere la popolazione civile nei conflitti armati, gli Stati parte



devono adottare tutte le misure possibili per garantire la protezione e l'assistenza alle persone di minore età colpite da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate per promuovere il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di una persona di minore età vittima di: qualsiasi forma di abbandono, sfruttamento o abuso; tortura o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, disumana o degradante; o conflitti armati. Tale recupero e reinserimento devono aver luogo in un ambiente che favorisce la salute, il rispetto di sé e la dignità della persona di minore età.

Articolo 40

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto di ogni persona di minore età sospettata, accusata o riconosciuta colpevole di un reato, a un trattamento tale da favorire il suo senso di dignità e di valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali degli altri e che tenga conto della sua età e dell'opportunità di promuovere il suo reinserimento e che la persona di minore età assuma un ruolo costruttivo nella società.

2. A tal fine, e tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parte, in particolare, devono assicurare che:

(a) Nessuna persona di minore età debba essere sospettata, accusata o riconosciuta colpevole di un reato a causa di atti o omissioni non vietati dalla legge nazionale o internazionale al momento in cui sono stati commessi;

(b) Ogni persona di minore età sospettata o accusata di aver commesso un reato abbia almeno le seguenti garanzie:

(i) Essere ritenuto innocente fino a prova contraria ai sensi di legge;

(ii) Essere informato tempestivamente e direttamente delle accuse a suo carico e, se del caso, attraverso i suoi genitori o tutori legali, e ricevere assistenza legale o altra assistenza adeguata nella preparazione e presentazione della propria difesa;



(iii) Far determinare la questione senza indugio da un'autorità competente, indipendente e imparziale o da un organo giudiziario nel contesto di un equo processo in conformità con la legge, in presenza di assistenza legale o altra assistenza adeguata e, a meno che sia ritenuto non essere nell'interesse superiore della persona di minore età, in particolare, tenendo conto della sua età o situazione, dei suoi genitori o tutori legali;

(iv) Non essere obbligato a rendere testimonianza o a confessare la propria colpevolezza; interrogare o fare interrogare testimoni contrari e ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a favore a condizioni di parità;

(v) Se si ritiene che abbia violato la legge penale, fare in modo che la presente decisione e le eventuali misure imposte conseguentemente vengano riviste da un'autorità o un organo giudiziario competente di grado superiore, indipendente e imparziale, in conformità alla legge;

(vi) Avere l'assistenza gratuita di un interprete se la persona di minore età non è in grado di comprendere o parlare la lingua utilizzata;

(vii) Far rispettare pienamente la propria *privacy* in tutte le fasi del procedimento.

3. Gli Stati parte devono cercare di promuovere l'istituzione di leggi, procedure, autorità e istituzioni specificamente applicabili alle persone di minore età sospettate, accusate o riconosciute colpevoli di reato e, in particolare:

(a) la determinazione di un'età minima al di sotto della quale le persone di minore età debbano essere considerate incapaci di commettere un reato;

(b) Ove opportuno e auspicabile, l'adozione di misure relative a tali persone di minore età senza ricorrere a procedimenti giudiziari, a condizione che i diritti umani e le garanzie giuridiche siano pienamente rispettati.

4. Deve essere prevista una varietà di disposizioni concernenti, ad esempio, le cure, l'orientamento e la supervisione; la consulenza; l'esecuzione penale esterna; affidamento; programmi di educazione e formazione professionale e altre alternative all'assistenza istituzionalizzata per garantire che le persone di minore età siano trattate in modo adeguato al loro benessere e proporzio-



nato sia alla loro situazione sia al reato.

Articolo 41

Niente della presente Convenzione deve pregiudicare eventuali disposizioni che favoriscano maggiormente la realizzazione dei diritti della persona di minore età e che possano essere contenute in:

- (a) La legge di uno Stato parte; o
- (b) Il diritto internazionale in vigore per quello Stato.

PARTE II

Articolo 42

Gli Stati parte si impegnano a far conoscere ampiamente i principi e le disposizioni della Convenzione, con mezzi appropriati e attivi, sia agli adulti che alle persone di minore età.

Articolo 43

1. Allo scopo di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parte nel raggiungimento degli obblighi assunti nella presente Convenzione, è istituito un Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che svolge le funzioni di seguito previste.

2. Il Comitato è composto da diciotto esperti di alta levatura morale e riconosciuta competenza nel settore oggetto della presente Convenzione.¹¹ I membri del Comitato sono eletti dagli Stati parte tra i loro cittadini e devono prestare servizio a titolo personale, in base ad un'equa distribuzione geografica, nonché ai principali sistemi giuridici.

¹¹ 1 L'Assemblea generale, nella sua risoluzione 50/155 del 21 dicembre 1995, ha approvato la modifica dell'art. 43, par. 2, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sostituendo la parola "dieci" con la parola "diciotto". L'emendamento è entrato in vigore il 18 novembre 2002, accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte (128 su 191).



3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da un elenco di persone nominate dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può nominare una persona tra i propri cittadini.

4. Le elezioni iniziali per il Comitato si svolgono entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, successivamente, ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati parte invitandoli a presentare le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale successivamente prepara un elenco in ordine alfabetico di tutte le persone nominate, indicando gli Stati parte che le hanno nominate, e lo sottopone agli Stati parte della presente Convenzione.

5. Le elezioni si tengono nel corso delle riunioni degli Stati parte convocate dal Segretario generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tali riunioni, per le quali due terzi degli Stati parte costituiscono un *quorum*, le persone elette nel Comitato sono coloro che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Sono eleggibili a rielezione se ricandidati. Il mandato di cinque membri eletti alla prima elezione scade alla fine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri sono scelti a sorte dal Presidente della riunione.

7. Se un membro del Comitato muore o si dimette o dichiara che per qualsiasi altra causa non può più ricoprire le funzioni all'interno del Comitato, lo Stato parte che ha nominato il membro nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per concluder il mandato, previa approvazione del Comitato.

8. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento.

9. Il Comitato elegge i propri funzionari per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo adatto, come stabilito dal Comitato. Il Comitato si riunisce di norma ogni anno. La durata delle riunioni del Comitato è determinata e, se necessario, rivista da una riunione degli Stati parte



della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.

11. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce il personale e le strutture necessarie per l'effettivo svolgimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.

12. Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione ricevono emolumenti dalle risorse delle Nazioni Unite alle condizioni stabilite dall'Assemblea.

Articolo 44

1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, relazioni sulle misure che hanno adottato in attuazione dei diritti qui riconosciuti e sui progressi realizzati nel godimento di tali diritti:

(a) Entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato;

(b) Successivamente ogni cinque anni.

2. Le relazioni presentate ai sensi del presente articolo devono indicare eventuali fattori e difficoltà che incidono sul grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Le relazioni devono contenere inoltre informazioni sufficienti per fornire al Comitato una comprensione globale dell'attuazione della Convenzione nel Paese interessato.

3. Uno Stato parte che ha presentato al Comitato una relazione iniziale completa non è tenuto, nelle sue successive relazioni presentate in conformità al paragrafo 1 (b) del presente articolo, a ripetere le informazioni di base fornite in precedenza.

4. Il Comitato può richiedere agli Stati parte ulteriori informazioni relative all'attuazione della Convenzione.

5. Il Comitato deve presentare all'Assemblea generale, attraverso il Consi-



glio economico e sociale, ogni due anni, relazioni sulle sue attività.

6. Gli Stati parte devono rendere le loro relazioni ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi Paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

(a) Le agenzie specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e altri organi delle Nazioni Unite devono avere il diritto di essere rappresentati quando l'attuazione di tali disposizioni della presente Convenzione, che rientrano nell'ambito del loro mandato, è presa in considerazione. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e altri organi competenti, qualora ritenga opportuno fornire consulenza di esperti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito dei rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a presentare relazioni sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

(b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, al Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite e ad altri organi competenti, tutte le relazioni degli Stati parte che contengono una richiesta o indicano la necessità di consulenza o assistenza tecnica, insieme ad eventuali osservazioni e suggerimenti del Comitato su tali richieste o indicazioni;

(c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di richiedere al Segretario generale di intraprendere per suo conto studi su questioni specifiche relative ai diritti delle persone di minore età;

(d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a qualsiasi Stato parte interessato e segnalati all'Assemblea generale, unitamente alle eventuali osservazioni degli Stati parte.



PARTE III

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimane aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratifica o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e presentarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale deve quindi comunicare la modifica proposta agli Stati parte, con la richiesta di indicare se favoriscono una conferenza degli Stati parte allo scopo di esaminare e votare le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte favorisca tale conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi



emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza è sottoposto all'Assemblea generale per l'approvazione.

2. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte.

3. Quando una modifica entra in vigore, è vincolante per gli Stati parte che l'hanno accettata, rimanendo gli altri Stati parte ancora vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da eventuali precedenti modifiche che abbiano accettato.

Articolo 51

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceve e diffonde a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.

2. Non è consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica in tal senso indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che provvede poi ad informare tutti gli Stati. Tale notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia diventa effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 53

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

**La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione**

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org

ISBN 978-88-944476-2-0